

Legge regionale 15 febbraio 2000 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E RISORSE IDRICHE

Sezione I

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 18

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

Art. 19

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002

Art. 20

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).

Art. 21

(Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 20/1999 in materia di finanziamenti di opere pubbliche o di pubblica utilità)

1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

<<5 bis. I contributi per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità interessate alle procedure della presente legge sono concessi sulla base della domanda corredata della documentazione individuata per la presentazione della proposta di cui all'articolo 5.

5 ter. L'erogazione dei contributi avverrà successivamente alla aggiudicazione della relativa gara su presentazione della documentazione attestante l'importo delle risorse pubbliche impiegate.>>.

Art. 22

(Trasferimenti agli Enti locali in materia di adeguamento degli impianti degli edifici scolastici e degli impiantinatori)

1. Per l'anno 1999 e per gli anni successivi, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, e dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, e da ultimo modificato dall'articolo 49 della legge regionale 13/1998, devono pervenire entro il 15 dicembre.

2. All'articolo 1, comma 27, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, dopo le parole <<impianti di edifici

scolastici>> sono aggiunte le parole <<siti in qualsiasi

Comune della regione>>.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 27, della legge regionale 4/1999, come modificato dal comma 2, è differito, per l'anno 1999, al 31 dicembre.

Sezione II

Disposizioni in materia urbanistica

Art. 23

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 24

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 25

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 26

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 27

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Sezione III

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 28

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014, per effetto dell'abrogazione della L.R. 24/1999.

2 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 20/2013 , per effetto dell'abrogazione dell'art. 9 L.R. 24/1999. Risulta invece abrogato, ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della citata L.R. 20/2013, l'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 che

disponeva l'abrogazione della L.R. 24/1999 dall' 1 gennaio 2014.

Art. 29

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1999 in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATER)(1)(2)(3)

1. All'articolo 19 della legge regionale 24/1999, al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<di altro contratto nazionale>> sono aggiunte le parole <<o regionale>>.

b) dopo le parole <<ritenuto più idoneo>> sono aggiunte le parole <<ad esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.>>.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014, per effetto dell'abrogazione della L.R. 24/1999.

2 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.

3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 24/1999.

Sezione IV

Disposizione in materia di risorse idriche

Art. 30

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

2 Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010